



# COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA

PROVINCIA DI TRENTO

**Verbale della seduta del Consiglio comunale dd. 11.10.2018, ore 20.00**

	Presente	Ass.giust.	Ass.ingiust.
<b>Lazzaroni Andrea – Sindaco</b>	X		
<b>Barbacovi Valentina</b>	X		
<b>Bisoffi Gabriele</b>	X		
<b>Bisoffi Paolo</b>	X		
<b>Cavallar Mirco Cristian</b>	X		
<b>Cavallar Veronica</b>		X	
<b>Fantelli Alessandro</b>	X		
<b>Job Ivano</b>	X		
<b>Largaiolli Alessandro</b>	X		
<b>Menghini Romedio</b>	X		
<b>Nardelli Catia</b>	X		
<b>Ghirardini Alessandra</b>	X		
<b>Ravelli Carlo</b>		X	
<b>Stanchina Stefano</b>	X		
<b>Tomasi Monica</b>	X		

Assiste e verbalizza il Segretario comunale dott. Rino Bevilacqua.

Verificata la sussistenza del numero legale, il sig. Andrea Lazzaroni, in qualità di Sindaco, assume la presidenza della seduta e la dichiara aperta per la trattazione degli argomenti previsti dall'Ordine del giorno proposto.

## 1 Nomina scrutatori

Si designano con voti favorevoli unanimi per alzata di mano quali scrutatori i consiglieri Bisoffi Gabriele e Largaiolli Alessandro

il Sindaco comunica

che è morto don Tarcisio Guarnieri, parroco dal 83 al 94 a Dimaro, ha fatto molto per la comunità, molto vicino e sensibile verso i deboli. In ricordo chiede un minuto di silenzio.

Sono presenti il Presidente Cooperfidi ed il direttore della coop. Artico per dare chiarimenti sul punto 8 dell'odg

PT 2 ODG : Approvazione verbali della seduta precedente di data 31.01.2018

Premesso che i verbali della seduta precedente, tenutasi in data 28.06.2018 sono stati depositati agli atti del presente Consiglio comunale, e recapitati a tutti i Consiglieri Comunali, mediante avviso di convocazione della seduta di oggi;

Ritenuto pertanto di ometterne la lettura dandoli per letti;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso sulla presente deliberazione da parte del Segretario comunale;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 nr. 3/L;

Con voti favorevoli n. 11 , astenuti n. 2 (Nardelli Catia Bisoffi Paolo) espressi per alzata di mano, presenti n. 13 consiglieri

**delibera**

1. Di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio Comunale di data 28.06.2018, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

Approvazione verbali della seduta precedente di data 21.8.2018

Premesso che i verbali della seduta precedente, tenutasi in data 21.8.2018 sono stati depositati agli atti del presente Consiglio comunale, e recapitati a tutti i Consiglieri Comunali, mediante avviso di convocazione della seduta di oggi;

Ritenuto pertanto di ometterne la lettura dandoli per letti;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il preventivo parere di regolarità tecnico - amministrativa espresso sulla presente deliberazione da parte del Segretario comunale;

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 nr. 3/L;

Con voti favorevoli n. 8 , astenuti n. 5 (Tomasi Monica, Barbacovi Valentina Cavallar Mirco Cristian Bisoffi Gabriele Bisoffi Paolo) espressi per alzata di mano, presenti n. 13 consiglieri

**delibera**

1. Di approvare il verbale della seduta ordinaria del Consiglio Comunale di data 21.8.2018, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale,

Il sindaco chiede l'anticipazione della trattazione del pt. 8. Ed il consiglio approva all'unanimità

OGGETTO: Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e ss.mm. - Articolo 62, comma 5, (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura): autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso della struttura agritouristica, pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. CARCIATO - Richiedente COOPERFIDI S.C. Cooperativa provinciale Garanzia Fidi Società Cooperativa.

Premesso:

in data 11/08/2017 prot. 6316 è pervenuta richiesta di autorizzazione preventiva, indirizzata alla Amministrazione comunale, di mutamento della destinazione d'uso della struttura agritouristica a casa per ferie della p.ed. 107 e 117 p.m. 2 in C.C. Carciato.

in data 31/08/2017 prot. 6805 è stato comunicato alla soc. Cooperfidi l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di documentazione integrativa.

in data 09/10/2017 prot. 7868 perveniva la documentazione richiesta a firma del dott. Vincenzo Manini..

in data 23/10/2017 prot. 8341 la richiesta di Cooperfidi veniva inoltrata al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio di Trento per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 62 c. 5 della L.P. 1/2008.

in data 09/11/2017 prot. 8861 veniva comunicato alla soc. Cooperfidi ulteriore documentazione richiesta e da trasmettere al Servizio Urbanistica.

in data 29/12/2017 prot. 10174 perveniva dalla soc. Cooperfidi ulteriore precisazione in merito alla pratica.

in data 31/01/2018 prot. 799 perveniva dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio l'autorizzazione richiesta ai sensi degli art. 37 e 38 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale , degli articolo 64,112,e121 comma 19 della lò.p. 04/08/2014 n. 15 "legge provinciale per il governo del territorio" e dell'art. 62 c. 5 , della l.p. 04/03/2008 n. 1 e ss.mm..- per il mutamento della destinazione d'uso da struttura agrituristica a casa per ferie delle p.ed. 107 e 117 p.m. 2 C.C. Carciato.

La Commissione provinciale per l'urbanistica ed il paesaggio - Sottocommissione per il paesaggio richiesta del parere è stata convocata ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, per cambio di destinazione d'uso della struttura agrituristica identificata dalle pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. CARCIATO, Comune di Dimaro Folgarida.

L'articolo 62 (Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura), comma 9, della legge urbanistica provinciale n. 1/2008, prevede che, con riferimento agli interventi edilizi da realizzarsi nelle aree agricole, la Commissione provinciale per l'urbanistica ed il paesaggio (CUP) svolge le funzioni che gli articoli 37 e 38 dell'Allegato B alla legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo Piano urbanistico provinciale), attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione attraverso la sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 4, della legge urbanistica. A tal fine, la composizione della sottocommissione è integrata dal dirigente del Servizio provinciale in materia di agricoltura. La sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici se ne ricorrono i presupposti. Il comma 4 dello stesso articolo 62 sopra citato prevede che non può essere mutata la destinazione d'uso degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura per l'esercizio dell'attività agricola, compresi quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo e quelli destinati all'agriturismo.

Il comma 5 del medesimo articolo dispone, altresì, che **in presenza di eventi del tutto particolari ed adeguatamente motivati**, il consiglio comunale, acquisito il parere della sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica ed il paesaggio integrata secondo quanto previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale, può autorizzare il mutamento di destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole. Inoltre, in base al comma 6, il vincolo di destinazione agricola degli edifici realizzati ai sensi del comma 1 e di quelli ad uso abitativo dell'imprenditore agricolo è annotato nel libro fondiario a cura del comune ed a spese del concessionario.

Ai sensi dell'articolo 121, "Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio", comma 19, della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015", per quanto concerne il mutamento di destinazione d'uso degli edifici realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 15 citata, avvenuta il 12 agosto 2015, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 62 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, ancorché abrogate.

Dall'istruttoria operata emerge che la proposta progettuale è volta all'ottenimento dell'autorizzazione ai fini agronomici e produttivi e per la tutela del paesaggio al mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari contraddistinte dalle pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. Carciato, situate nella località Siori, nella frazione di Carciato del Comune amministrativo di Dimaro Folgarida. Si tratta di ex strutture agrituristiche (già agritur Fantelli e successivamente agritur "El ciaresar") delle quali si chiede la trasformazione d'uso per mantenere funzionale l'edificio esistente ormai da tempo inutilizzato. L'area interessata dalle opere è posta **in un contesto pratico aperto** e pianeggiante che, seppur con qualche episodio edilizio sparso, presenta ancora **una sostanziale integrità morfologica**,

**colturale e figurativa.** L'ambito è posto sulla destra orografica del corso del Torrente Noce, in posizione molto esposta e visibile. Dal punto di vista normativo, il **Piano urbanistico provinciale** classifica l'area tra quelle sottoposte al vincolo della tutela ambientale e ricadenti nelle aree agricole di pregio. La carta del paesaggio la ricomprende negli ambiti elementari di paesaggio in aree rurali, nei sistemi complessi di paesaggio di interesse fluviale. Per il PGUAP viene segnalato un rischio idrogeologico moderato (R1) con moderata pericolosità idrogeologica, mentre la carta di sintesi geologica segnala la presenza di un'area di controllo geologico critica recuperabile. Per il P.R.G. comunale l'area ricade in zona agricola di pregio. Il fabbricato è stato realizzato dall'Azienda agricola Fantelli Nicola e, successivamente, è passato in proprietà a Cooperfidi s.c. - Cooperativa provinciale Garanzia Fidi Società Cooperativa di Trento, come risulta dall'intavolazione avvenuta il 7 aprile 2008. Dal 2011 l'immobile è rimasto inutilizzato ed ora si cerca una soluzione che possa portare nuovamente ad una sua piena fruizione e riqualificazione, soluzione che il richiedente ha rinvenuto nel mutamento d'uso del fabbricato, originariamente costruito a scopi agritouristici, in edificio da destinarsi a finalità sociali. Il mutamento della destinazione d'uso viene effettuato senza opere sia interne che esterne, venendo solamente ipotizzati per il momento interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di parti interne e di facciata. Per quanto concerne la tutela paesaggistica - ambientale la Sottocommissione per il Paesaggio, **nulla ha osservato**.

Il Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento, che si esprime per mezzo del componente integrativo alla Sottocommissione previsto ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della L.p. 15 agosto 2015, n. 15, ha ritenuto di poter esprimere **parere favorevole sotto il profilo agronomico** quanto a congruità e compatibilità sotto detto profilo della variazione d'uso richiesta e dello svincolo dell'immobile dall'attività agritouristica da anni non più in atto. La Sottocommissione, stante il fatto che l'immobile è da tempo inutilizzato, che ha perso il rapporto di connessione e complementarietà con l'attività agricola a cui era legato, che non si sono rivelati fruttuosi i tentativi, posti in essere dal nuovo proprietario dell'immobile, di riattivarne le funzioni agritouristiche, con la conseguenza che da più di 6 anni l'immobile è inutilizzato, così diventando sempre più concreto il rischio del suo decadimento, ritiene che, nel caso in esame, vi siano le condizioni per valutare positivamente un mutamento della destinazione per altri usi che siano comunque compatibili con la disciplina delle aree agricole di pregio del Piano urbanistico provinciale.

Per quanto concerne questo profilo di compatibilità del prospettato nuovo uso con le aree agricole, si osserva che Cooperfidi ha immaginato per l'edificio agritouristico una nuova destinazione che si colloca nell'ambito della promozione, gestione e valorizzazione dei beni comuni, quali l'ambiente, la cultura, il turismo sociale, l'educazione ambientale. **L'ipotesi è quella di cedere in locazione l'immobile ad una cooperativa sociale per il perseguitamento delle suddette finalità.** Ad avviso della Sottocommissione tale utilizzo appare compatibile con le aree agricole in quanto finalizzato a promuovere la divulgazione dei servizi collettivi, culturali e sociali, il consolidamento di questi nel tessuto sociale ed associativo della Valle.

Con deliberazione n. 8/18 di data 16 gennaio 2018, in atti presso il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, la Sottocommissione della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio, integrata ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della L.p. n. 15/2015, **ha espresso parere favorevole** all'intervento richiesto ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP e dell'articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008 n. 1, a cui fa espresso rimando l'articolo 121 "Disposizioni transitorie in materia di pianificazione e tutela del paesaggio", comma 19, della legge provinciale 4 agosto 2015, n.15 "Legge provinciale per il governo del territorio" per il mutamento della destinazione d'uso senza opere della struttura agritouristica individuata dalle pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. CARCIATO (Dimaro Folgarida) alle condizioni sopra riportate.

Ha precisato altresì che il nuovo utilizzo dell'edificio deve intendersi esclusivamente finalizzato allo svolgimento di servizi privati di interesse sociale, nell'ambito della promozione, gestione e valorizzazione dei beni comuni, quali l'ambiente, la cultura, il turismo sociale, l'educazione

ambientale, la didattica, la cooperazione e altre attività comunque connesse con la promozione sociale.

Con deliberazione n. 329 dd. 2.3.2018 la Giunta provinciale ha deliberato: 1. **di rilasciare il nulla osta** al mutamento della destinazione degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e ss.mm., per il cambio di destinazione d'uso senza opere della struttura agritouristica identificata dalle pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. CARCIATO, Comune di Dimaro Folgarida con la prescrizione che il nuovo utilizzo dell'edificio in dismissione deve intendersi esclusivamente finalizzato allo svolgimento di servizi privati di interesse sociale, nell'ambito della promozione, gestione e valorizzazione dei beni comuni, quali l'ambiente, la cultura, il turismo sociale, l'educazione ambientale, la didattica, la cooperazione e altre attività comunque connesse con la promozione sociale;

Le valutazioni in ordine alla conformità urbanistica dell'intervento proposto spettano in ogni caso al Comune. L'articolo 42 delle vigenti Norme di Attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Dimaro Folgarida al comma 9 vieta per gli edifici costruiti in area agricola dopo l'adozione del P.U.C. (07.12.1975) il cambio di destinazione d'uso mentre il successivo comma 10 ammette, nelle aree agricole di cui al presente articolo, il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti, non più utilizzati a fini agricoli (malghe, opifici, mulini, baite e similari) al fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto – spazio costruito.

Ciò premesso

Il Sindaco invita il dott. Cescato pres. Cooperfidi a dare ulteriori spiegazioni

Il Consigliere Fantelli fa presente non è prassi dare la parola al pubblico, si chieda al Consiglio se è d'accordo. Il consiglio approva

Il dott. Cescati presidente Cooperfidi ente di garanzia e gestione fondi immobiliari acquisita proprietà di agricoltori e coop in difficoltà, con fondi della PAT. Cooperfidi ha obbligo di affittare e comunque dare remunerazione ai capitali. Con l'acquisto dell'agritur Fantelli si è passati all'affitto ma l'attività non è andata a buon fine. L'immobile ora è sfitto. Si è provato ad affittare o a vendere, ma senza esito positivo. L'ultima soluzione è quella che la coop sociale lossa trasformare l'immobile per destinarlo a casa vacanze di tipo sociale; pertanto la richiesta è quella di una trasformazione urbanistica

Il direttore della coop. Artico fa presente che la coop svolge attività di turismo sociale, con le parrocchie, gli scout, per attività di ferie autogestite. Artico attualmente ha in gestione 5 strutture in comodato gratuito dalla PAT. E' la riattivazione di strutture altrimenti chiuse. Si cerca di valorizzare il patrimonio territoriale in rete con la popolazione del territorio

Valentina Barbacovi: in pratica si è provato a vendere, a chiunque, ma la destinazione restava quella? Cescati: sì, si è fatta un'asta pubblica

Sindaco: evidenzia le perplessità : c'è una destinazione urbanistica con località vocata al turismo; Quell'area fu scelta per mitigare il turismo di massa; è un prodotto qualificante in area agricola di pregio; con la modifica della destinazione si andrebbe a realizzare un struttura ricettiva. Spiace non siano andate in porto le attività a suo tempo esperite. In ogni caso siamo di fronte alla richiesta di variare il Prg. E' vero che un edificio chiuso non è un bel vedere. Ringrazia per il lavoro che svolge la Cooperfidi

Menghini : fa presente che è una situazione particolare con un iter travagliato, si chiede una deroga nella deroga; a suo tempo era ben definita e chiara la destinazione vincolata. Propone che sia una variante al PRG a dare definizione dell'attività che si intende svolgere

Fantelli: si ringrazia Cooperfidi per il lavoro che svolge. Nel caso in questione si sta tirando l'elastico a conformarsi al politico di turno, si veda il tentativo di far dimorare 28 migranti, poi risolto in modo diverso. Questo mutare di intenti spaventa: oggi belle prospettive con la cooperazione, ma domani... Si dichiara contrario alla proposta odierna e sia perseguito il procedimento di variante al PRG.

Barbacovi: condivide gli interventi, e riconoscendo il buon lavoro di Cooperfidi , dato che oggi gli agritur vanno bene, perché non ristrutturare e perseguire l'attuale destinazione. Si deve ambire di più anche perché il territorio è vocato al turismo. Dichiara parere negativo del gruppo alla proposta all'odg

Sindaco: bisogna continuare il dialogo con Cooperfidi, aprire nuove prospettive per soluzioni diverse

Convenuto che il consiglio comunale provveda alla valutazione della conformità urbanistica dell'intervento di che trattasi;

Visto il parere dd. 17.5.2018 dell'Ufficio tecnico comunale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 62 c. 5 della L.P. 1/2008 “ In presenza di eventi del tutto particolari e adeguatamente motivati il consiglio comunale, acquisito il parere della sottocommissione della CUP integrata secondo quanto previsto dal comma 9 e previo nulla osta della Giunta provinciale , può autorizzare il mutamento della destinazione degli edifici di cui al comma 4 per usi che risultino comunque compatibili con le aree agricole.”

Dato atto che

L'art. 42 delle norme di attuazione del vigente PRG ammette il cambio di destinazione urbanistica al solo fine della conservazione della memoria storica e del rapporto ambientale spazio aperto – spazio costruito

l'attuale destinazione di area destinata all'agricoltura, in un contesto comunale di località prevalentemente dedicata al turismo, fu scelta ed attuata nel Prg, nonché confermata in Pup, al fine di mitigare l'espansione delle destinazioni turistiche (alberghi, seconde case, strutture analoghe);

l'area agricola di pregio, di che trattasi, è diventato prodotto qualificante proprio dell'offerta turistica, attività trainante e preponderante dell'economia del comune di Dimaro Folgarida ; infatti l'area interessata dalle opere è posta in un contesto prativo aperto e pianeggiante che presenta ancora una sostanziale integrità morfologica, culturale e figurativa ed il Piano urbanistico provinciale classifica l'area tra quelle sottoposte al vincolo della tutela ambientale e ricadenti nelle aree agricole di pregio. La carta del paesaggio la ricomprende negli ambiti elementari di paesaggio in aree rurali, nei sistemi complessi di paesaggio di interesse fluviale

la destinazione proposta dall'istante si configura in sostanza in attività ricettiva, in contrasto con gli scopi che il Comune ebbe ad assumere con l'adozione dei piani territoriali

la procedura di modifica di destinazione potrà essere perseguita mediante attivazione di variante al Prg, il cui procedimento dà maggiori garanzie in ordine alle scelte urbanistiche

Alla luce di quanto esposto, si propone di negare il rilascio dell'autorizzazione al mutamento della destinazione d'uso senza opere della struttura individuata nelle pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. CARCIATO, Comune di Dimaro Folgarida.

udito il relatore e gli interventi dei consiglieri;

visti gli articoli, i provvedimenti e gli atti citati in premessa;

visto l'articolo 121, comma 19, della legge provinciale 4 agosto 2015 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015);

visto l'articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e ss.mm.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Visto lo Statuto comunale.

con voti unanimi legalmente espressi nelle forma di legge

## DELIBERA

1. **di non rilasciare l'autorizzazione**, per i motivi esposti in premessa, al mutamento della destinazione degli edifici realizzati nelle aree destinate all'agricoltura ai sensi dell'articolo 62, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e ss.mm., per il cambio di destinazione d'uso senza opere della struttura agrituristica identificata dalle pp.edd. 107 e 117, p.m. 2 in C.C. CARCIATO

### pt. 3 OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2019-2021, INDIRIZZI STRATEGICI.

Vista la L.P. 09 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42)*” che, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei Comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 10 (“*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali*”) della L.R. 03 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, individuando inoltre gli articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che si applicano agli enti locali.

Visto, in particolare, l'art. 54 della L.P. 09 dicembre 2015, n. 18 il quale, al comma 1, prevede che: “*In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.*”.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Ricordato che, a decorrere dal 2017, gli enti locali della Provincia di Trento adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, c.d. schemi armonizzati, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Visto l'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale, al comma 1, prevede che “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*”.

Visto il successivo art. 170 del medesimo D.Lgs. il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo presenta a quello consiliare il Documento unico di programmazione, c.d. DUP, per le conseguenti deliberazioni.

Rilevato che con deliberazione n. 09 di data 31.01.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità aggiornato alla nuova disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Visto l'art. 8 - comma 5 del Regolamento di contabilità dell'Ente il quale a proposito del Documento Unico di Programmazione, stabilisce che:

“*Qualora, entro la data di approvazione del DUP, da parte della Giunta comunale, non vi siano le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, la Giunta comunale può presentare al Consiglio*

*i soli indirizzi generali, rimandando la presentazione degli obiettivi operativi alla successiva nota di aggiornamento del DUP.....”*

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2019 - 2021 e pertanto, per la predisposizione completa del Documento unico di programmazione si rende necessario rinviare alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento.

Accertato, conseguentemente, come alla data attuale il Documento unico di programmazione per il periodo 2019 - 2021 possa essere predisposto con solo riferimento agli indirizzi strategici relativi allo stesso periodo.

Preso atto che:

- con deliberazione n. 153 di data 02 agosto 2018, la Giunta Comunale ha approvato lo schema di Documento unico di programmazione limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2019 - 2021;
- con verbale di data 19.09.2018 prot. n. 7559 del 21.09.2018, l'organo di revisione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto schema;
- a tutt'oggi da parte dei componenti il Consiglio, non sono pervenute osservazioni/integrazioni sui contenuti del predetto schema; ricordato infatti che il provvedimento della Giunta n. 153 del 02.08.2018 con cui si approvavano gli indirizzi strategici finalizzati alla formazione del DUP 2019 - 2021 con il relativo allegato, sono stati trasmessi il giorno 28/09/2018 ai consiglieri comunali perché ne prendano atto e per i successivi adempimenti di competenza, come disposto dall'art. 170 del D.Lgs. 267/2000 e dal comma 7 dell' art. 8 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 09 di data 31 gennaio 2018;

Esaminato lo schema di Documento unico di programmazione così come proposto dalla Giunta Comunale, contenente gli indirizzi strategici per il periodo 2019 - 2021 e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione in quanto rispondente alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmati vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto l'art. 183 del T.U.E.L. così come modificato con D.Lgs. 126/2014, relativo agli impegni di spesa.

Visto l'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2001 e s.m. e i. contenente il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 di data 31 gennaio 2018, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2019-2020 e viste le s.m. e i..

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e il parere in ordine alla regolarità contabile, resi dal Responsabile competente, entrambi espressi ai sensi dell'articolo 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 di data 31/01/2008;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. e i..

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con DPR 28 maggio 1999, n. 4/L e s.m. e i..

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 4 (Valentina Barbacovi, Cavallar Cristian, Bisoffi Paolo Bisoffi Gabriele), espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

## DELIBERA

1. Di prendere atto, per le ragioni esposte in premessa, del Documento unico di programmazione del Comune di Dimaro Folgarida limitatamente agli indirizzi strategici per il periodo 2019 - 2021, il quale viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 153 di data 02 agosto 2018.
2. Di rinviare, per le motivazioni precise in premessa, la predisposizione del Documento unico di programmazione completo, alla successiva nota di aggiornamento del medesimo Documento.

**Pt 4 OGGETTO: Approvazione quarta variazione al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 e s.m..**

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 31 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati, ed il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- l'art.20, comma 1, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 nr. 4/L stabilisce che i Comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;
- le variazioni del bilancio annuale sono deliberate dal Consiglio non oltre il 30 novembre;

Constatato che si rende necessario operare alcune variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, approvato con deliberazione consiliare n. 07 di data 31 gennaio 2018, relativamente sia alla parte corrente che alla parte straordinaria;

Preso atto che in parte ordinaria si rende indispensabile procedere all'inserimento di nuove e maggiori spese per € 365.220,00.-, maggiori entrate extratributarie (Tit. 3) per complessivi € 82.500,00 e maggiori entrate in conto capitale per € 185.000,00; ed alla contestuale riduzione di alcune spese del Titolo I per un ammontare di € 27.500,00.- e diminuzione delle spese in conto capitale di complessivi € 70.220,00;

Dato atto che è avvenuta la concessione di spazi finanziari per l'anno 2018 da parte della Provincia Autonoma di Trento, sulla base di quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale 04 giugno 2018, n. 975;

Che gli spazi finanziari richiesti dal Comune di Dimaro Folgarida per l'anno 2018 per l'ammontare di euro 450.000,00.- sono stati integralmente assegnati con Circolare n. S110/2018/330302. dell'Assessorato alla Coesione territoriale, Urbanistica, Enti Locali ed Edilizia abitativa;

Ricordato che dal 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Richiamata la Legge Provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)", che in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto Speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge Regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

Considerato che la stessa L.P. n. 18/2015, all'art. 49, comma 2, individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli enti locali trentini;

Rilevato che il comma 1 dell'art. 54 della Legge Provinciale 18/2015 prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";

Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale prescrive che a decorrere dal 2017 gli enti adottano gli schemi di bilancio previsti dalla contabilità armonizzata che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Dato atto che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 di data 31 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020 e relativi allegati;

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;

Visti i prospetti A), B), C), allegati al presente provvedimento, che riportano in dettaglio la variazione da assumere per l'esercizio finanziario 2018 ed il prospetto D) riguardante la variazione da effettuare per gli esercizi 2019 e 2020;

Ricordato che, per quanto riguarda l'esercizio 2018, con la presente variazione viene modificato il bilancio di previsione 2018 sia in termini di competenza che di cassa;

Dato atto che la citata variazione richiede l'aggiornamento delle modalità di finanziamento della spesa in conto capitale per l'esercizio finanziario 2018 nonché l'aggiornamento del Programma Pluriennale delle OO.PP. 2018/2020 contenuto nel Documento Unico di Programmazione;

Dato atto che viene ad essere modificato anche il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, come si evince dal prospetto allegato relativo alle spese di investimento per l'anno 2018;

Dato atto che, con la presente variazione di bilancio, non si altera il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000 e s.m, nonché viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali;

Rilevato altresì il rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 707 e seguenti della Legge di stabilità 2016 - Legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 16 della Legge provinciale di stabilità - Legge 30 dicembre 2015, n. 21, che stabiliscono, che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti locali devono conseguire un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali con le modalità indicate nella medesima previsione normativa;

Visto il parere favorevole espresso in data \_08 ottobre 2018 dal Revisore dei conti in ordine alla presente proposta di variazione al bilancio;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché in ordine alla regolarità contabile espresso da parte responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 81, 1° comma del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014;
- Il Testo unico delle Legge regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto

Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11;

- La Legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- La Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- Vista la Legge n. 243/2012 ( norme di finanza pubblica);
- Vista la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto concerne gli obiettivi di finanza pubblica;
- Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 31.01.2018;

Con voti favorevoli n. 9 astenuti n.4 (Barbacovi Valentina, Cavallar Mirko Cristian, Bisoffi Gabriele , Bisoffi Paolo), contrari n. 0, espressi per alzata di mano dai 13 Consiglieri presenti e votanti,

## DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, la quarta al bilancio 2018-2020 per l'esercizio finanziario 2018, così come riportata nei prospetti allegati A), B), e C), e per gli esercizi 2019 e 2020 come evidenziato nell'allegato D), che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che le variazioni di cui agli allegati comportano l'aggiornamento del bilancio dell'esercizio 2018 sia in termini di competenza che di cassa;
3. Di aggiornare, in conseguenza delle variazioni apportate, il quadro dimostrativo del finanziamento delle spese in conto capitale relativo all'anno 2018, come da allegato;
4. Di dare atto che la presente deliberazione comporta l'aggiornamento del programma pluriennale delle opere pubbliche 2018/2020 – anno 2018 contenuto nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020;
5. Di precisare che con le variazioni sopra apportate, non si altera il pareggio finanziario complessivo della competenza e vengono altresì rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte straordinaria ai sensi dagli artt. 162 e 193 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm., nonché viene rispettato l'equilibrio tra entrate finali e spese finali;
6. Di precisare altresì che, a seguito della presente variazione di bilancio, viene rispettato il disposto dell' art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) per quanto riguarda il saldo di finanza pubblica.

### D) PROSPETTO MINORI ENTRATE

Codice PDCF D.Lgs.118/2011	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MINORI EN- TRATE	NUOVO STANZIAMENTO
0			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLI 1-2-3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4 + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				0,00
		0,00	0,00	0,00
				0,00
	<b>TOTALE TITOLO 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE TIT.1-2-3-4-5-6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**A) PROSPETTO MAGGIORI ENTRATE**

TIT.	Codice PDCF D.Lgs.118/2011	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MAGGIORI ENTRATE	NUOVO STANZIAMENTO
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
<b>1 2 3</b>			SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOL. COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE	8.000,00	<b>10.000,00</b>	18.000,00
	350		RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO	95.000,00	<b>45.000,00</b>	140.000,00
	360		PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3.000,00	<b>500,00</b>	3.500,00
	390		FITTI ATTIVI DI TERRENI	10.000,00	<b>500,00</b>	10.500,00
	491		UTILI ORDINARI DA ACQUEDOTTO CENTONIA	37.500,00	<b>2.000,00</b>	39.500,00
	535		I.V.A. A CREDITO SU SERVIZI E ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE	30.000,00	<b>20.000,00</b>	50.000,00
	635		RIMBORSO SPESE PER USO SALE E LOCALI COMUNALI	5.000,00	<b>1.000,00</b>	6.000,00
	730		CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI	32.500,00	<b>2.500,00</b>	35.000,00
	735		CONCORSI E RIMBORSI O RECUPERI VARI DA IMPRESE E DA SOGGETTI PRIVATI	2.500,00	<b>1.000,00</b>	3.500,00
	739		<b>TOTALE TITOLI 1-2-3</b>	<b>223.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>306.000,00</b>
<b>4</b>	1248		CONTRIBUTO PAT PER SOMMA URGENZA MARCIAPIEDE FOLGARIDA	0,00	<b>185.000,00</b>	185.000,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00

			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	0,00	185.000,00	185.000,00
		TOTALE TITOLO 4 + AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	185.000,00	185.000,00
5			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
6			0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
					0,00
		TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TIT.1-2-3-4-5-6	223.500,00	267.500,00	491.000,00

## B) PROSPETTO MAGGIORI SPESE

TIT.	Codice PDCF D.Lgs.118/2011	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MAGGIORI USCITE	NUOVO
1		111	CONTRIB. PREV.LI E ASSIST.LI SERVIZIO FINANZIARIO	21.500,00	500,00	22.000,00
		121	RETRIBUZIONI PERSONALE SERVIZIO ENTRATE	72.500,00	500,00	73.000,00
		151	SPESE PER SERVIZI SOFTWARE GESTIONALI	16.000,00	4.000,00	20.000,00
		311	CONTRIB. PREVID.LI E ASSIST.LI SERVIZIO TECNICO	28.000,00	3.000,00	31.000,00
		313	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE SERVIZIO TECNICO	800,00	200,00	1.000,00
		371	CONTRIB. PREVID.LI E ASSIST.LI SERVIZI DEMOGRAFICI	21.000,00	1.000,00	22.000,00
		492	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	15.000,00	5.080,00	20.080,00
		711	CONTRIB. PREVID.LI E ASSIST.LI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	20.500,00	1.000,00	21.500,00
		970	CONTRIBUTO SCUOLA ELEMENTARE DI CROVIANA	13.000,00	12.000,00	25.000,00
		1211	CONTRIB. PREVID.LI E ASSIST.LI SERVIZIO BIBLIOTECA	15.500,00	1.000,00	16.500,00
		1241	ACQUISTO MATERIALI E COMBUSTIBILI PER TEATRO	25.000,00	3.000,00	28.000,00
		1896	SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE	435.000,00	20.000,00	455.000,00
		1981	RISCALDAMENTO E ACQUISTI PER GEST. IMPIANTI SPORTIVI	21.000,00	2.800,00	23.800,00
		2205	ACQUISTO MATERIALI E CARBURANTI PER MANUT. STRADE	40.000,00	5.500,00	45.500,00
		2210	SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADE VIE E PIAZZE	150.000,00	31.000,00	181.000,00
		2516	SERVIZI PER PROMOZIONE TURISTICA LOCALE	60.000,00	2.000,00	62.000,00
		2685	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI E RIMBORSI VARI A PRIVATI	5.000,00	10.000,00	15.000,00
		992665	FPV SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO DIPENDENTI	40.580,00	7.420,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 1	1.110.380,00	110.000,00	1.220.380,00
2		3040	PROGETTAZIONI E PERIZIE	262.122,93	30.620,00	292.742,93
		3704	SOMMA URGENZA SISTEM MARCIAPIEDE SS. 239 FOLGARIDA	0,00	224.600,00	224.600,00
			TOTALE TITOLO 2	262.122,93	255.220,00	517.342,93
7				0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00

			<b>TOTALE TITOLI 1 - 3</b>	<b>1.110.380,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.220.380,00</b>
			<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.372.502,93</b>	<b>365.220,00</b>	<b>1.737.722,93</b>

<b>C)</b> <b>PROSPETTO MINORI SPESE</b>	
--	--

TIT.	Codice PDCF D.Lgs.118/2011	CAP.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	MINORI USCITE	NUOVO STANZIAMENTO
1		489	COMBUSTIBILI E SPESE PER RISCALD. IMMOBILI COMUNALI	25.000,00	<b>2.000,00</b>	23.000,00
		911	ACQUISTO MATERIALI E COMBUSTIBILI PER SCUOLA MATERNA	11.000,00	<b>2.000,00</b>	9.000,00
		951	ACQUISTO MATERIALI E COMBUSTIBILI PER SCUOLE ELEMENT.	16.000,00	<b>2.000,00</b>	14.000,00
		1260	ATTIVITA' CULTURALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	13.500,00	<b>5.000,00</b>	8.500,00
		1299	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	30.000,00	<b>4.000,00</b>	26.000,00
		1991	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROMOZIONE SPORT	10.000,00	<b>3.000,00</b>	7.000,00
		2692	RESTITUZIONE A PAT TRASFERIMENTO SCUOLA INFANZIA	12.500,00	<b>9.500,00</b>	3.000,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>118.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>90.500,00</b>
2		3042	VALORIZZAZIONE ECOMUSEO VAL MELEDRI	5.000,00	<b>4.000,00</b>	1.000,00
		3842	ARREDO URBANO E FORESTALE	10.000,00	<b>10.000,00</b>	0,00
		3260	RIPARTO SPESA STRAORD. SCUOLA MEDIA BASSA VAL DI SOLE	6.000,00	<b>2.500,00</b>	3.500,00
		3706	INTERVENTI STRAORD. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	81.837,34	<b>53.720,00</b>	28.117,34
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>102.837,34</b>	<b>70.220,00</b>	<b>32.617,34</b>
3				0,00	<b>0,00</b>	0,00
				0,00	<b>0,00</b>	0,00
			<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTALE TITOLI 1-3</b>	<b>118.837,34</b>	<b>97.720,00</b>	<b>21.117,34</b>

Pt. 5 Oggetto: Recepimento ed approvazione del fascicolo integrato di acquedotto (Fia) del Comune di Dimaro Folgarida

Il FIA del sistema idrico comunale è lo strumento che permette all'Ente titolare del servizio, eventualmente per il tramite dell'ente gestore al quale è affidato il servizio stesso, di vigilare in modo efficace sulle strutture del sistema idrico potabile ed esplicare anche le funzioni di controllo sulle acque potabili per garantire gli standard di qualità stabiliti dalle norme.

L'incarico di redazione del FIA del piano di autocontrollo dell'acquedotto (rectius FIA del sistema idrico comunale) è stato affidato all'ing. Luciano Bezzi.

Il Comune di DIMARO FOLGARIDA ha ottemperato alle disposizioni della delibera della Giunta Provinciale n. 1111/2012 predisponendo, tramite il proprio incaricato tecnico esterno all'Amministrazione, il FIA del sistema idrico comunale, composto degli elaborati depositati agli atti:

con nota prot. n. 538133 di data 20.9.2018 l'Agenzia provinciale per le risorse idriche, in concerto con l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari - Settore Vigilanza acque, ha dato atto della completezza e della congruità dei dati e della documentazione costituente il FIA; i contenuti del FIA sono stati riassunti in un documento di sintesi nel quale viene precisato, in particolare, quanto segue:

F.I.A. - Comune di Dimaro Folgarida - ELENCO ELABORATI	
	SCHEMI IDRAULICI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA
	FOTOGRAFIE ELEMENTI DI RETE (idranti, pozzetti, fontane)
	FOTOGRAFIE OPERE
	MONOGRAFIE DEI POZZETTI DI MANOVRA ACQUEDOTTI: FOLGARIDA, BONETEI, DIMARO, MONCLASSICO
	TAV. 01 COROGRAFIA GENERALE DIMARO FOLGARIDA SCALA 1:10000
	TAV. 02 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE FOLGARIDA ALTA 1:1000
	TAV. 03 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE FOLGARIDA BASSA E MALGHET AUT SCALA 1:1000
	TAV. 04 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE DIMARO-QUADRO A SCALA 1:1000
LIA	TAV. 05 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE DIMARO-QUADRO B SCALA 1:1000
	TAV. 06 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE BONETEI E RONCAMUL-PESEDRINA SCALA 1:1000
	TAV. 07 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE MONCLASSICO 1 SCALA 1:1000
	TAV. 08 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE MONCLASSICO 2 SCALA 1:1000
	TAV. 09 PLANIMETRIA RETE DI DISTRIBUZIONE MONCLASSICO 3 SCALA 1:1000
	DETtaglio SORGENTE ACQUASERI SCALA 1:50
	DETtaglio PARTITORE ACQUASERI SCALA 1:50
	DETtaglio ROMPIFLUSSO CENTONIA SCALA 1:50
	DETtaglio SERBATOIO SORTI SCALA 1:100
	DETtaglio SERBATOIO BODOLETTI SCALA 1:100
	DETtaglio MINERALIZZATORE MELEDARIO SCALA 1:100
	DETtaglio STAZIONE DI POMPAGGIO BELVEDERE SCALA 1:100

	DETTAGLIO CAMERA DI MANOVRA FOLGARIDA BASSA SCALA 1:50
	DETTAGLIO OPERA DI PRESA TORRENTE MELEDARIO 1776 M SLM SCALA 1:100
	DETTAGLIO OPERA DI PRESA TORRENTE MELEDARIO 1780 M SLM SCALA 1:100
	DETTAGLIO SERBATOIO MALGHET AUT SCALA 1:50
	DETTAGLIO SERBATOIO MONTI ALTI SCALA 1:100
	DETTAGLIO SERBATOIO MONCLASSICO SCALA 1:100
PAC	PAC RELATIVO AGLI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI DIMARO E ACQUASERI
PAC	PAC RELATIVO AGLI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI MONCLASSICO
PAU	PIANO DI ADEGUAMENTO ALL'UTILIZZAZIONE RELATIVO AGLI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (R-PAU): PROPOSTA REVISIONE PORTATE RELATIVA AGLI ACQUEDOTTI DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA (PRC-PAU)

- a) la documentazione tecnica costituente il FIA, così come trasmessa mediante il caricamento nel sistema informativo SIR alla data del 20.9.2018 di ultimo perfezionamento della stessa, è congruente con le disposizioni tecniche emanate dalla PAT;
- b) la completezza dei dati caricati nel medesimo sistema informativo è considerata adeguata;
- c) quanto riportato alle precedenti lettere a) e b) è da intendersi fatti salvi modesti scostamenti ritenuti accettabili (in ragione dell'elevata quantità e complessità degli elementi e degli aspetti trattati) ed eventuali minimali correzioni operate direttamente da APRIE. Un ulteriore affinamento e perfezionamento, laddove necessario, dovrà essere raggiunto in occasione dell'aggiornamento del FIA o, nel caso di prescrizioni per il perfezionamento, prima dell'approvazione del FIA da parte del Consiglio Comunale;
- d) la correttezza dei contenuti della documentazione e dei dati stessi nonché l'accuratezza dei rilievi è comunque da intendersi certificata dal tecnico incaricato della stesura del FIA;
- e) è competenza del Comune/gestore del servizio idrico, prendere atto di quanto evidenziato nella relazione descrittiva del PAU (R-PAU) dal tecnico incaricato della stesura del FIA, il quale attestando la funzionalità della rete alimentata fornisce al Comune stesso gli elementi utili per valutare l'eventuale presenza di perdite e/o dispersioni della risorsa idrica. E' responsabilità del Comune, nell'eventualità in cui sia accertata la presenza di perdite e/o dispersioni della risorsa idrica, anche mediante misurazioni indirette (come ad esempio la "portata minima notturna"), dare assoluta priorità di esecuzione agli interventi atti al loro controllo e contenimento, in quanto, nel caso di comprovata negligenza, ad esempio quando vi sia un ingiustificato ritardo nella messa in atto di interventi atti a ridurre l'entità di potenziali danni conseguenti, non si possono escludere responsabilità di tipo civile e/o penale a carico degli stessi Comuni e/o gestori del servizio idrico. Tale responsabilità non è da intendersi in alcun modo subordinata a specifiche indicazioni da parte dell'Amministrazione concedente, la quale ha il compito di vigilare affinché non vi siano sprechi nell'utilizzo della risorsa idrica;
- f) l'istruttoria per la valutazione del PAU, con la definizione di modalità e tempistiche di revisione dei quantitativi d'acqua concessi, al fine di ottemperare alle disposizioni del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) in materia di rinnovi, verrà effettuata nell'ambito del procedimento di rinnovo/verifica dei titoli a derivare ad uso potabile intestati a codesto Comune.
  - nel citato documento di sintesi sono inoltre riportate le considerazioni di riepilogo relative allo stato degli acquedotti comunali, con riferimento in particolare alla classe di affidabilità

- dei dati raccolti, alla funzionalità delle strutture ed all'efficienza idrica del sistema di distribuzione;
- su richiesta dell'APRIE o della struttura competente in materia di igiene pubblica, il LIA dovrà essere aggiornato con cadenza biennale o comunque a seguito di variazioni significative quali ad esempio modifiche impiantistiche, creazione di nuovi tratti di rete di adduzione e/o di distribuzione, utilizzo di nuove fonti di alimentazione, ecc.; conseguentemente, qualora necessario, si dovrà provvedere anche alla revisione del PAC e/o del PAU, al fine di avere sempre una visione organica ed aggiornata;
  - In occasione del primo aggiornamento dovranno inoltre essere corrette, a cura del Comune, le "non conformità lievi" relative alla documentazione e/o ai dati del FIA, rilevate da APRIE nel corso dell'attività di verifica della completezza del FIA, come evidenziato nella sezione "Correzioni FIA" del SIR;
  - il Piano di adeguamento dell'utilizzazione (PAU), è necessario anche per il rinnovo e/o la conferma della proroga dei titoli a derivare già in essere ed allo stesso è allegata anche la proposta di revisione delle concessioni da attuare entro il termine massimo di dieci anni per adempiere alle disposizioni del PGUAP;
  - il Comune di Dimaro Folgarida deve procedere all'approvazione del FIA sopra citato come stabilito dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 1111/2012
  - l'approvazione del FIA tiene luogo anche dell'approvazione del Piano di Autocontrollo (PAC) redatto secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 31/2001 e dalla d.G.p. n. 2906/2004;
  - la competenza dell'adozione del provvedimento di approvazione del FIA a livello comunale, deve intendersi in capo al Consiglio comunale in quanto il Fascicolo Integrato di Acquedotto si configura come strumento di programmazione e di pianificazione di settore;

Tutto ciò premesso,

Udita e fatta propria la relazione

Visti

Piano generale di Utilizzazione delle acque pubbliche approvato con d.P.R. 15/02/2006 e relative Norme di attuazione, che disciplinano le modalità di rinnovo delle concessioni idriche preesistenti alla data di entrata in vigore del Piano stesso;

- d.lgs. n. 31/2001 che introduce rilevanti novità in materia di tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dal consumo di acque non conformi agli standard di qualità stabiliti dalle norme, delineando a tale scopo nuove responsabilità e modalità di vigilanza e controllo in capo agli "Enti Gestori" ed alle Aziende sanitarie;
- d.G.p. n. 2906/2004 che detta le disposizioni in merito alle direttive per il controllo delle acque destinate al consumo umano e la gestione delle non conformità, in attuazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;
- d.G.p. 1111/2012 che approva le linee guida per la formazione, da parte di ogni Comune, in qualità di soggetto titolare del servizio pubblico di acquedotto, del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA) relativo al sistema idrico comunale;

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato al disposto di cui all'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile di cui all' 185 e art. 187 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese dai 13 consiglieri presenti

Delibera

1. di prendere atto che con nota prot. n. 538133 di data 20.9.2018 l’Agenzia provinciale per le risorse idriche, in concerto con l’Azienda provinciale per i Servizi sanitari - Settore Vigilanza acque, ha dato atto della completezza dei dati e della documentazione costituente il FIA, così come caricata nel sistema informativo SIR alla data del 20.9.2018, tenendo conto delle precisazioni citate nelle premesse del presente provvedimento;
2. di approvare, in ottemperanza di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1111/2012, del Fascicolo Integrato di Acquedotto (FIA) del sistema idrico del Comune di Dimaro Folgarida, come costituito dagli elaborati tecnici citati in premessa e come risultante dai dati e dalla documentazione caricata nel sistema informativo SIR, predisposti da ing. Luciano Bezzi tecnico appositamente incaricato a tale scopo;
3. di prendere atto che spetta al Comune la responsabilità di attuare gli interventi indicati nel FIA per l’adeguamento dell’utilizzazione idrica ad uso potabile alle disposizioni del PGUAP e del PTA entro il termine massimo che verrà fissato dalla Provincia e di eseguire i controlli interni per la verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, ponendo in atto i necessari provvedimenti intesi a ripristinare la qualità delle acque, ove ciò sia necessario per tutela della salute pubblica, nel rispetto della normativa vigente;
4. di disporre la trasmissione di copia della deliberazione all’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE) a completamento della documentazione costituente il FIA del sistema idrico comunale.

**PT. 6 OGGETTO: Regolarizzazione e rettifica intestazione del diritto di proprietà in CC Pinzolo**

Relazione:

Con L.R. 16-2-2015, n. 2 è stato istituito a decorrere dal 01.01.2016 il Comune di Dimaro Folgarida mediante la fusione dei Comuni di Dimaro e Monclassico;

Pertanto il Comune di Dimaro Folgarida è oggi formato dalle frazioni di Dimaro, Monclassico, Presson, Carciato le quali per i beni con natura di terre di uso civico sono gestite da Amministrazioni Separate U.C.;

Vista la circolare del servizio Libro fondiario della Pat n.3/2006 ad oggetto: Usi civici “Intavolazioni relative ad immobili gravati da annotazione di uso civico”;

Vista la circolare del servizio Libro fondiario della Pat. N.2/ 2008 ad oggetto: Usi civici (L.P. 6/2005):

*Questo Servizio, previa verifica con il servizio Autonomie Locali, ha rilevato che, tavolarmente, vi sono diverse forme di intestazione relative a beni appartenenti a Comuni/Frazioni con vincolo di uso civico:*

- a) FRAZIONE DI.....del Comune di..... oppure: FRAZIONE di....- SENZA annotazione di USO CIVICO
- b) A.S.U.C. di.....- SENZA annotazione di USO CIVICO
- c) A.S.U.C. di..... -CON annotazione di USO CIVICO
- d) FRAZIONE di.....del Comune di.....- CON annotazione di USO CIVICO
- e) COMUNE di.....-CON annotazione di USO CIVICO.

Premesso che:

*Da una verifica tavolare e catastale risulta che le particelle di seguito riportate sono intestate al Comune di Dimaro (ora Comune di Dimaro Folgarida) con annotazione del vincolo di uso civico ai sensi della L. 16.06.1927 n. 1766:*

In PT 81 C.C. Pinzolo:

p.ed. 2131

p.f. 4454/2

p.f. 4456

p.f. 4457

p.f. 4458

In PT 2085 C.C. Pinzolo:

p.f. 4454/3

Quanto alle particelle in PT 81 sopra indicate si osserva che la natura giuridica degli usi civici degli immobili risulta fin dal decreto prot. 634/33 rep. 223 dd. 2.6.1933 del Commissario Usi Civici di Trento e successive modificazioni e sono dunque erroneamente intestati al Comune di Dimaro.

L'errore veniva poi reiterato al momento dell'erezione delle nuove pp.ff. 4454/6, 4454/7 e 4454/8 in PT 81 CC Pinzolo. Con deliberazione n. 43 dd. 29.10.2002 esecutiva ai sensi di legge il Comitato di Amministrazione autorizzava la costituzione del diritto di superficie e di servitù di sorvolo aereo a favore della Società Funivie Madonna di Campiglio su parte della p.f. 4454/2, sulla quale venivano erette le pp.ff. 4454/6, 4454/7 e 4454/8. Con i contratti sub rep. 461 dd. 14.07.2003 e rep. 490 dd. 29.10.2004 si costituivano i menzionati diritti provvedendo alle relative iscrizioni tavolari in PT 81, senza tuttavia riportare l'annotazione di assoggettamento alla L. 16.06.1927 n. 1766 a carico delle neonate p.f. 4454/6, 4454/7, 4454/8 che risultano oggi intestate al Comune di Dimaro senza annotazione del vincolo di uso civico.

In riferimento alla PT 2085 C.C. Pinzolo si evidenzia che la p.f. 4454/3 veniva eretta in conseguenza di una permuta di terreni tra la Frazione di Dimaro e la Società Funivie Folgarida Marilleva. Con delibera n. 97 dd. 13.10.1989 il Consiglio Comunale del Comune di Dimaro dava atto della circostanza dell'errata intestazione delle pp.ff. 4454/2 e 4454/4 CC Pinzolo che risultavano intestate al Comune di Dimaro ma gravate da vincolo di uso civico.

Con delibera n. 2 dd. 01.02.1988 il Comitato di Amministrazione deliberava di procedere alla permuta cedendo la p.f. 4454/4 in PT 81 C.C. Pinzolo alla Società Spa Funivie Folgarida Marilleva ed acquistando la p.f. 4454/3 in PT 1503 C.C. Pinzolo. La Giunta Provinciale autorizzava la permuta con autorizzazione sub prot. 3089/3.D dd. 28.04.1988, specificando che la p.f. 4454/3 in C.C. Pinzolo sarebbe dovuta essere gravata da uso civico. Con contratto sub Rep. 79 dd. 24.05.1989 si concludeva la permuta dei terreni menzionati tra l'Asuc di Dimaro e la Spa Funivie Folgarida Marilleva. Tuttavia, al momento dell'intavolazione della permuta, non veniva regolarizzata l'intestazione delle proprietà della Frazione di Dimaro e con decreto tavolare sub G.N. 2742/89 il Giudice Tavolare ordinava il frazionamento della p.f. 4454/2 nelle p.f. 4454/2 e 4454/4, la scorporazione della p.f. 4454/4 dalla PT 81 e il trasporto in PT 1503 già di proprietà della Società Funivie Folgarida Marilleva. Analogamente ordinava la scorporazione dalla PT 1503 della p.f. 4454/3 e il suo trasporto in PT 2085 intavolando (erroneamente) il diritto di proprietà a nome del Comune di Dimaro e provvedendo, tuttavia, all'annotazione del vincolo di uso civico.

Ciò premesso e considerato indifferibile ed urgente provvedere alla regolarizzazione tavolare e catastale dei predetti beni:

Visto il Decreto prot. 634/33 rep. 223 dd. 2.6.1933 del Commissario Usi Civici di Trento che evidenzia la natura giuridica degli usi civici degli immobili della frazione di Dimaro

Visto il Decreto prot. 145/79 dd. 28.3.1979 (rettifica) del Commissario Usi Civici di Trento che evidenzia la natura giuridica degli usi civici degli immobili della frazione di Dimaro

Visto il Decreto prot. 336/94 dd. 26.9.1994 (suppletivo) del Commissario Usi Civici di Trento che evidenzia la natura giuridica degli usi civici degli immobili della frazione di Dimaro

Visto il Decreto prot. 354/94 dd. 6.10.1994 (suppletivo) del Commissario Usi Civici di Trento che evidenzia la natura giuridica degli usi civici degli immobili della frazione di Dimaro

Visto il Decreto prot. 355/94 dd. 10.10.1994 (suppletivo) del Commissario Usi Civici di Trento che evidenzia la natura giuridica degli usi civici degli immobili della frazione di Dimaro

e verificato che gli immobili p.ed.615, p.ed. 2131, pp.ff. 4454/2, 4454/6, 4454/7, 4454/8, 4456, 4457, 4458 in PT 81 e p.f. 4454/3 in PT 2085 CC Pinzolo sono tutti resi evidenti quali beni con natura giuridica degli usi civici DI DIMARO

Visti gli estratti tavolari (depositati agli atti) ed i decreti di assegnazione a categoria di terre demaniali soggette ad uso civico della Frazione di Dimaro, (depositati agli atti);

Verificata la PT 81 II CC Pinzolo p.ed.615, p.ed. 2131, p.f. 4454/2, p.f. 4456, p.f. 4457, p.f. 4458 e la PT 2085 p.f. 4454/3 CC Pinzolo ove sono iscritti i beni a nome di "Comune di Dimaro" CON ISCRIZIONE/ANNOTAZIONE di USO CIVICO;

Verificata la PT 81 II C.C. Pinzolo pp.ff. 4454/6, 4454/7 e 4454/8 ove sono iscritti i beni a nome di "Comune di Dimaro" SENZA annotazione di uso civico;

Si intende richiedere in questa sede che il Consiglio autorizzi il Segretario ad avviare la procedura di perfezionamento ed al deposito delle istanze tavolari di regolarizzazione di cui ai procedimenti su descritti per "riconoscere che le p.ed.615, p.ed. 2131, p.f. 4454/2, p.f. 4454/6, p.f. 4454/7, p.f. 4454/8, p.f. 4456, p.f. 4457, p.f. 4458 in PT 81 II e p.f. 4454/3 in PT 2085 CC Pinzolo sono erroneamente iscritte a nome del "Comune di Dimaro" perché appartenenti al patrimonio d'uso civico" e pertanto che la proprietà sia iscritta a nome di FRAZIONE DI DIMARO DEL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA CON ANNOTAZIONE DI ASSOGGETTAMENTO ALLA LEGGE 16.6.1927, N. 1766, CON NATURA DI TERRE DI USO CIVICO

Convenuto inoltre di richiedere, prima della istanza di intavolazione, conferma e nulla osta al perfezionamento della pratica da parte della provincia autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali - Ufficio Affari Giuridici degli Enti Locali ed Usi Civici, nonché nulla osta della Comune di Dimaro Folgarida.

Udita la relazione.

Evidenziato che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere espresso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Segretario, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005 n. 6 come modificata dalla Legge Provinciale 27 dicembre 2012 n. 25 sugli usi civici e relativo regolamento di attuazione;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Visto lo Statuto comunale e lo Statuto dell'ASUC di Dimaro;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## de libera

1. Di prendere atto, per quanto in premessa esposto, che gli immobili p.ed.615, p.ed. 2131, p.f. 4454/2, p.f. 4454/6, p.f. 4454/7, p.f. 4454/8, p.f. 4456, p.f. 4457, p.f. 4458 in PT 81 II e p.f. 4454/3 in PT 2085 CC Pinzolo sono vincolati di uso civico a favore della frazione di Dimaro e, pertanto, assoggettati alla Legge 16.6.1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico

2. Di richiedere la regolarizzazione ed il perfezionamento delle procedure in premessa descritte autorizzando il deposito della relativa istanza tavolare ed in particolare:
  - In PT 81 II CC Pinzolo p.ed. 615, p.ed. 2131, p.f. 4454/2, p.f. 4454/6, p.f. 4454/7, p.f. 4454/8, p.f. 4456, p.f. 4457, p.f. 4458 l'intestazione alla Frazione di Dimaro del Comune di Dimaro Folgarida con annotazione di uso civico;
  - In PT 2085 II CC Pinzolo p.f. 4454/3 l'intestazione alla Frazione di Dimaro del Comune di Dimaro Folgarida con annotazione di uso civico;
3. Di autorizzare il Segretario alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria e alla sottoscrizione della domanda di intavolazione attribuendogli ogni facoltà di legge per il perfezionamento della pratica amministrativa, compresa la richiesta alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Autonomie locali - Ufficio Affari Giuridici degli Enti Locali ed Usi Civici.

**Pt. 7 Oggetto: DICHIARAZIONE DI ESISTENZA DI PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO PER LA CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO ESISTENTE P.ED. 533/1 CC DIMARO LOC. GUADI**

Premesso:

che la p.ed. 533/1 CC Dimaro in loc. Guadi è ora di proprietà comunale a seguito dell'acquisto per procedimento d'asta giudiziaria nel Fallimento Sabbia Ghiaia e Calcestruzzi Sas n. 30/2011;

che l'edificio risulta difforme da quanto risulta autorizzato con concessioni edilizie 1775/1994 e n. 1799/1994 come evidenziato nelle tavole di raffronto depositate in atti;

che con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1741 del 17/7/09 veniva approvato un accordo di programma, avente ad oggetto la riqualificazione delle aree situate in loc. Guadi;

che l'opera, secondo il vigente piano regolatore generale ricade in zone destinate ad:

Art. 16: aree di tutela ambientale

Art. 41: Accordo di programma

Art. 37: aree produttive di interesse locale

Dato atto che l'Amministrazione comunale ha promosso procedimento per la realizzazione di nuova caserma dei VVF volontari di Dimaro in p.ed. 533/1 CC Dimaro, opera che risulta conforme a quanto previsto dall'art. 118 comma 1 della LP 4.8.2015 n. 15: "..... In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, .....";

Considerato che nella parte di territorio comunale ove è ubicata l'opera abusiva di che trattasi, allo stato attuale è in fase di perfezionamento il procedimento di nuovo accordo di programma che prevede la realizzazione di opere di pubblico interesse e di pubblica utilità, stante, peraltro, che il Comune di Dimaro Folgarida ha provveduto all'acquisto delle aree medesime,

Rilevato che ai sensi dell'art. 129 L.P. 04/03/2008 n. 1, il Consiglio comunale è tenuto a dichiarare o meno l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sull'immobile citato;

Sottolineato che l'Amministrazione comunale ha il dovere di esprimersi con l'adozione di provvedimento ad hoc;

Vista la documentazione depositata presso l'ufficio tecnico comunale;

Visto il parere favorevole della Commissione per la pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità della Valle di Sole espresso con deliberazione di data 02/10/2018;

Visto l'art. 129 L.P. 04/03/2008 n. 1 e ss.mm.;

Visto l'art. 118 comma 1 della LP 4.8.2015 n. 15

viste le Norme di attuazione del P.R.G. vigente;

vista la L.P. 15/2015, n. 15;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, dai 13 Consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

## DELIBERA

1. di dichiarare l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, ai sensi dell'art. 129 L.P. 04/03/2008 n. 1 sull'immobile esistente distinto in CC Dimaro p.ed. 533/1 in loc. Guadi, opera difforme ai titoli edilizi rilasciati, e nel caso, di confermare la pubblica utilità dell'immobile compatibilmente con la destinazione urbanistica dell'area, mantenendo e conservando le opere edilizie nella disponibilità del patrimonio comunale;
2. di dare atto che l'Amministrazione comunale ha promosso procedimento per la realizzazione di nuova caserma dei VVF volontari di Dimaro in p.ed. 533/1 CC Dimaro, opera che risulta conforme a quanto previsto dall'art. 118 comma 1 della LP 4.8.2015 n. 15: “..... *In queste aree, inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica, servizi e impianti di interesse collettivo, .....*”;

Pt 9 Il Consiglio, per ottenere ulteriori chiarimenti sospende la trattazione del punto 9

Pt. 10 OGGETTO: L.P. 23.05.2007 N. 11 - MODIFICA DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE ALTO NOCE SOTTOSCRITTO IN DATA 27.10.2015,

premesso che la L.P. 23.05.2007 n. 11 recante “Governo del territorio forestale e montano dei corsi d'acqua e delle aree protette” ha, come finalità, l'equilibrio ecologico del territorio forestale e montano, nonché la conservazione della biodiversità di habitat e specie, oltre che la valorizzazione della funzione culturale e turistico-rivisitativa degli stessi;

tenuto conto che l'art. 47 della sopra richiamata normativa provinciale prevede che aree facenti parte della rete europea “Natura 2000”, riserve naturali provinciali, riserve locali che si prestano ad una gestione unitaria e coordinata, possano essere organizzate secondo una “Rete di Riserve” attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni, le comunità interessate e la Provincia;

considerato che, così come previsto dal art. 35 della sopra richiamata normativa provinciale l'Accordo di programma per l'attivazione della Rete coinvolge oltre ai Comuni e la Provincia anche le Comunità territorialmente interessate, i bacini imbriferi montani (BIM) e le Amministrazioni separate di uso civico;

considerato che l'obiettivo dell'istituzione della Rete di Riserve è quello di conservare attivamente le aree protette perseguitando così la valorizzazione e la riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali, integrando questo obiettivo con lo sviluppo della attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione.;

premesso che con in data 7 settembre 2015 la Giunta Provinciale, con Delibera n. 1532, ha approvato l'Accordo di Programma per l'attivazione della “Rete di Riserve Alto Noce” ai sensi dell'art. 47 della

legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e ss.mm. sul territorio dei Comuni di Vermiglio, Peio, Ossana, Pellizzano, Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malé, Rabbi, Caldes e Cavizzana;

considerato che tale Accordo sottoscritto in data 27 ottobre 2015, prevedeva una durata triennale dalla data di sottoscrizione (fino al 27 ottobre 2018), entro cui sviluppare una serie di azioni di valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale e culturale della Rete di Riserve;

atteso che a seguito dell'esame dello stato di attuazione della Rete di Riserve, Il Comitato di Gestione della Rete di Riserve nella seduta di data 21.03.2018, ha palesato la necessità di approvare una modifica dell'Accordo di programma, al fine di fare subentrare il Comune di Terzolas come ente sottoscrittore e di prolungarne la durata e poter così proseguire e concludere l'attuazione del programma delle azioni prioritarie previste per il primo triennio di validità del citato Accordo;

considerato che il Comitato di Gestione ha ritenuto necessario prevedere che l'estensione di durata dell'Accordo di Programma sia legata all'approvazione definitiva del Piano di Gestione della Rete di Riserve, il cui incarico è attualmente in corso di svolgimento e la cui approvazione definitiva sarà propedeutica alla richiesta alla Giunta Provinciale finalizzata al cambio di denominazione da Rete di Riserve a Parco Fluviale visto il rispetto dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n° 31 del 18/1/2018;

verificato che tale esigenza è stata comunicata successivamente dal Presidente della Rete con l'invio alla Provincia Autonoma di Trento - Assessorato alle Infrastrutture e all' Ambiente della nota prot. della Comunità della Valle di Sole n. 2677 del 10 maggio 2018;

considerato altresì che il Comitato della Rete di Riserve Alto Noce nella seduta del 22.06.2018, ha discusso uno specifico punto all'ordine del giorno e ha ritenuto opportuno proporre la modifica dell'attuale Accordo di programma, prevedendo l'estensione della sua durata fino al 31 dicembre 2019 come risulta dal verbale n. 12 trasmettendo la bozza di atto modificativo alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette con nota prot. della Comunità della Valle di Sole n. 4705 del 16.08.2018 per una formale condivisione del testo;

considerato che la Provincia Autonoma di Trento - Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree ha risposto con nota prot. della Comunità della Valle di Sole n. 5470 di data 25/09/2018 specificando che a seguito dell'istruttoria eseguita con i Servizi provinciali competenti si sono rese necessarie delle modifiche di carattere meramente semplificativo, e che dette modifiche sono state integrate nel testo dell'Atto modificativo;

considerato inoltre che il Comitato di Gestione, nella seduta del 22.06.2018, ha approvato all'unanimità il testo degli allegati nella loro sostanzialità e delegato il Presidente del Comitato di Gestione a definire insieme agli altri enti finanziatori i dettagli riguardanti la ripartizione delle spese e delle entrate ed eventualmente definire alcune formalità nel testo degli accordi.;

Verificato che in sintesi con il presente atto modificativo si propongono le seguenti modifiche all'Accordo di programma:

- estendere la durata dell'Accordo fino al 31 dicembre 2019 durante la quale verranno realizzate e concluse azioni già previste dall'Accordo di programma, alcune delle quali mediante il solo utilizzo di risorse finanziarie già stanziate negli anni precedenti e dei fondi a carico del PSR 2014-2020 effettivamente concessi nel medesimo periodo 2015-2018 ed altre azioni continuative o modificate nei contenuti che invece necessitano anche di un'integrazione finanziaria, come specificato nell'allegato B) Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni e modifica/integrazione di talune azioni del Progetto di attuazione.
- Integrare le risorse finanziarie per un ad un importo di euro 180.000,00 così ripartito:
  - a carico del bilancio provinciale Euro 50.000,00 nel rispetto dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1603 del 15 settembre 2014;
  - cofinanziamento a carico del bilancio del BIM dell'Adige Euro 80.000,00;
  - cofinanziamento a carico del bilancio della Comunità di Valle di Sole Euro 50.000,00;
- prevedere l'ingresso quale sottoscrittore dell'Accordo di programma del Comune di Terzolas;
- modificare alcune parti del testo e dell'articolato dell'Accordo di programma originario. In particolare

si propone di: aggiornare le “Premesse” come sopra indicato, sostituire il testo del “Preso atto che” e modificare i seguenti articoli: 1, 3, 5, 7, 9, 10 e 15 allo scopo di aggiornarne e precisarne i contenuti nonché per rendere più funzionale e agevole la gestione della Rete di riserve alla luce dell’esperienza propria e del sistema Reti di riserve del Trentino. Dette disposizioni riguardano:

- il testo del “Preso atto che”, viene integralmente sostituito da un testo aggiornato;
  - Art. 1: “Finalità e obiettivi dell’accordo di programma”, viene modificato con la sostituzione integrale dei commi 3 e 5;
  - Art. 3 “Linee di indirizzo per il Piano di gestione”, viene abrogato, in quanto il Piano di gestione è in fase di adozione;
  - art. 5 “Carta europea del turismo sostenibile nelle aree protette”, viene integralmente sostituito da un nuovo testo aggiornato;
  - art. 7: “Risorse finanziarie per il primo triennio”, viene aggiornata la rubrica ed aggiunto il nuovo comma 2 riguardante le risorse integrative necessarie per il periodo di proroga;
  - art. 9: “Comitato di gestione della Rete di riserve”, viene modificato il comma 1;
  - art. 10 “Coordinatore della Rete di riserve”, viene modificato con la sostituzione integrale del comma 3;
  - art. 15 “Durata e modalità di rinnovo dell’Accordo di programma ed aggiornamento del programma finanziario”, viene integralmente sostituito dal nuovo testo.
- Stimare un importo ipotetico riguardante il ricorso alle misure del Piano di Sviluppo Rurale per un importo stimato pari ad Euro € 335.655,15.

considerato che tutti i soggetti firmatari dell’Accordo come sopra citato dovranno assumere analoghi provvedimenti di approvazione nei rispettivi Consigli comunali/Assemblee/Comitati in tempo utile per la sottoscrizione dell’Accordo con la Provincia;

Ricordato quindi che con il presente provvedimento propone di approvare la modifica dell’Accordo di programma istitutivo della Rete di riserve Alto Noce, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1532 del 7 settembre 2015, secondo lo schema di Atto modificativo di cui all’allegato A) ed i suoi documenti tecnici: allegato B) Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni e modifica/integrazione di talune azioni del Progetto di attuazione e allegato C) Programma finanziario dell’atto modificativo, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Visto il nuovo Codice degli enti locali (CEL) della R.T.A.A. approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42” e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato il nuovo Codice degli enti locali (CEL) della R.T.A.A. approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile.

Visto lo Statuto

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Dato atto che ai sensi dell’art. 185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- il Responsabile del Servizio Segreteria ha espresso parere in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

## DELIBERA

1. di approvare, la modifica dell'Accordo di programma istitutivo della Rete di Riserve Alto Noce approvato con deliberazione della Giunta provinciale di data 7 settembre 2015 la Giunta Provinciale, con Delibera n. 1532, secondo lo schema di Atto modificativo cui all'allegato A) ed i suoi documenti tecnici: allegato B) Relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle azioni e modifica/integrazione di talune azioni del Progetto di attuazione e allegato C) Programma finanziario dell'atto modificativo, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di consentire la correzione di errori materiali e le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale e non sostanziale che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione dello schema di accordo di cui al precedente punto 1);
3. di autorizzare il Sindaco (o Presidente) o suo delegato alla sottoscrizione dell'Atto modificativo dell'Accordo di programma della Rete di Riserve Alto Noce cui al punto 1) nel rispetto di quanto evidenziato nel precedente punto 2) del dispositivo della presente;

Sindaco chiede l'integrazione del seguente punto all'odg.

**OGGETTO:** VARIANTE N. 5 ampliamento in deroga Hotel Ariston p.ed. 222 C.C. Monclassico art. 98 L.P. 15/2015 -Variante n. 5 alla concessione edilizia in deroga n. 2015/006 d.d. 26/10/2015. Richiedente: Albasini Domenico in qualità di legale rappresentante della società Hotel Ariston srl.

Il Consiglio approva all'unanimità

Premesso che il Signor Albasini Domenico, in qualità di legale rappresentante della società Hotel Ariston srl, proprietaria della struttura ricettiva esistente eretta su p.ed. 222 C.C. Monclassico e denominata Hotel ARISTON, ha presentato in data 09/10/2018, una richiesta intesa ad ottenere il permesso di costruire in deroga per l'esecuzione dei lavori di "variante n. 5 alla concessione edilizia n. 2015/006 d.d. 26/10/2015, per ampliamento dell' hotel Ariston p.ed. 222 c.c. Monclassico

il progetto è stato redatto dal ing. Daprà Antonio residente in Malè fz. Arnago iscritto all'ordine degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 2107 la perizia geologica è stata redatta dal geol. Sartori Silvia;

### Premesso che

#### *Riassunto precedenti deroghe rilasciate e titoli edilizi:*

Con verbale n. 26 d.d. 08/09/2015 il Consiglio comunale dell'ex Comune di Monclassico autorizzava l'ampliamento in deroga dei piani interrato terra terzo e quarto piano della p.ed. 222 C.C. Monclassico concedendo una deroga volumetrica di mc. 2.328,29 mc ;derogando inoltre sull'altezza massima dell'edificio portandola a metri 16.50; successivamente veniva rilasciata la concessione in deroga n. 2015/006 d.d. 26/10/2015;

Con delibera del Commissario straordinario n. 48 d.d. 10/03/2016 veniva autorizzato un ulteriore ampliamento in deroga di ulteriori mc. 552,916 mc. Successivamente veniva rilasciato di permesso di costruire in deroga n. 4907 d.d.29/07/2016;

In data 04/07/2017 perveniva comunicazione di inizio lavori relativi al permesso di costruire n. 4907 per il giorno 05/07/2017 con direzione lavori assunta dall'ing, Daprà Antonio e lavori eseguiti in economia.

In data 04/09/2017 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 5158 con oggetto :2° variante ampliamento in deroga hotel Ariston il progetto approvato prevedeva una diminuzione di mc. 22.791 rispetto al volume assentito.

In data 20/10/2017 perveniva comunicazione di inizio lavori relativi al permesso di costruire n. 5158 per il giorno 13/10/2017 con direzione lavori assunta dall'ing, Daprà Antonio e lavori affidati alla ditta TOMASI SRL con sede in Peio.

In data 18/07/2018 veniva rilasciato il permesso di costruire n. 5353 con oggetto :3° variante ampliamento in deroga hotel Ariston il progetto approvato prevedeva una diminuzione di mc. 22,611 rispetto al volume assentito.

In data 20/09/2018 veniva presentata SCIA n. 5423 con oggetto :4° variante ampliamento in deroga hotel Ariston il progetto prevedeva una diminuzione di mc. 37,224 rispetto al volume assentito.

la particella edilizia interessata dai lavori è contraddistinta dalla p.ed. 222 C.C. Monclassico, che ricade, secondo la cartografia sia del P.R.G. vigente, all'interno di una zona destinata ad "Aree per attrezzature ricettive e alberghiere art. 23";

Con la presente richiesta di deroga si richiedono ulteriori mc.1.061,793 di ampliamento portando pertanto la volumetria urbanistica complessiva della struttura alberghiera a mc 9.212,907 con una densità edilizia fondiaria di 4,37 mc/mq superiore di 1.87 mc/mq a quanto ammesso dalle norme urbanistiche.

L'ampliamento proposto non varia l'altezza massima autorizzata in deroga dal ex Comune di Monclassico con Delibera del Consiglio comunale n. 26 d.d. 08/09/2015 ( metri 16,30); tuttavia l'ampliamento volumetrico sul prospetto sud in corrispondenza del vano scala risulta di metri 15,34 superiore quindi ai metri 10,50 imposto dalle norme di attuazione del P.R.G.

la struttura ricettiva esistente ha esaurito la potenzialità edificatoria del lotto, sussiste quindi un contrasto con l'indice di fabbricabilità fondiaria di zona fissato a 2,50 mc/mq e di altezza massima fissata in metri 10,50;

Ulteriore deroga richiesta riguarda il contrasto con l'art. 23 c. 4 lett.c) e c. 5 delle norme di attuazione del P.R.G. in particolare:

Comma. 4 lett. c) forma del tetto a padiglione e a due o più falde con possibilità di inserimento di timpani a due falde su alcuni fronti dell'edificio con pendenza massima del 100% per garantire una corretta illuminazione dei locali nel sottotetto.

Comma. 5: pendenza delle falde 35-60%;

l'intervento prevede due coperture piane a destra e a sinistra del vano scala delle dimensioni di metri 7,80\*7,30 cadauna.

richiamato l'art.9 c.5 e art. 8 c. 14 delle norme di attuazione del piano regolatore di Monclassico che consente il rilascio di permesso di costruire in deroga per la realizzazione di opere di pubblico interesse;

richiamato il testo unico delle disposizioni attuative dell'articolo 98 della Legge Urbanistica Provinciale, n° 15/2015, in materia di esercizio dei poteri di deroga urbanistica, nonché direttive per lo svolgimento del procedimento di rilascio dei provvedimenti provinciali e comunali di autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga D.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. con cui si individuano le opere di interesse pubblico suscettibili di deroga elencando tra queste anche le opere di riqualificazione di alberghi esistenti (Allegato A lettera A punto 1);

visto che tra le stesse rientrano le opere di riqualificazione di alberghi esistenti;

ritenuto che le opere proposte dalla proprietà della società HOTEL ARISTON sono sufficienti a giustificare una deroga urbanistica, in considerazione del fatto che l'offerta turistica complessiva di Dimaro Folgarida risulterà migliorata e più adatta al soddisfacimento delle richieste della clientela;

In particolare l'ampliamento volumetrico proposto servirà per: ampliare il deposito cucina, lavanderia, sala relax, vano scale sala colazione cucina, sala da pranzo nonché depositi ai lati del vano

scale che ospiteranno oltre alla biancheria e tutto il necessario per la gestione dei piani anche le macchine per il trattamento dell'aria e la climatizzazione delle stanze e della sala da pranzo.

Verranno ampliate n. 6 stanze aumentando i posti letto da 3 a 4 per ogni stanza e quindi con n. 6 posti letto in più.

A lavori ultimati la struttura disporrà di 36 unità abitative per complessivi 92 posti letto.

ribadito che con l'intervento in questione il complesso ricettivo che si otterrà con la realizzazione del progetto di riqualificazione, sarà complessivamente migliore, rispondendo quindi in pieno l'intervento a quanto stabilito dalla Legge Urbanistica Provinciale e relativo regolamento di esecuzione in materia di deroghe urbanistiche;

considerato che tale intervento può essere assentito solamente in deroga in quanto per la realizzazione del progetto non è possibile il rispetto di tutti i parametri imposti dalle norme di attuazione del PRG;

ritenuto che nel bilanciamento tra l'interesse pubblico ad autorizzare l'intervento e l'interesse pubblico al rispetto della disciplina urbanistica debba essere data la prevalenza alla proposta progettuale;

vista ed esaminata quindi la domanda presentata dalla società hotel Ariston srl, con la quale viene richiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G., in ordine ai lavori di: "ampliamento in deroga "dell'HOTEL ARISTON p.ed. 222 p.f. 1012, 767/2 in C.C. Monclassico";

Vista l'autorizzazione al rilascio della concessione edilizia in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale P.R.G. ai sensi dell'art. 98 L.P. 15/2015 rilasciata dal Consiglio comunale di Monclassico con verbale di deliberazione n. 26 d.d. 08/09/2015.

Vista l'autorizzazione al rilascio della permesso di costruire in deroga alle norme di attuazione del piano regolatore generale P.R.G. ai sensi dell'art. 98 L.P. 15/2015 rilasciata dal Commissario straordinario n. 48 d.d. 10/03/2016

Visto il progetto allegato a firma del ing. Daprà Antonio;

visto il visto di corrispondenza rilasciato dal Dirigente del Servizio Turismo con determinazione n. 289 d.d. 21/09/2018;

Visto il parere favorevole del Servizio Antincendi e Protezione Civile d.d. 02/10/2018 prot. 0562482;

Vista l'autorizzazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio di Male' rilasciato in data 02/10/2018 delib. N.192/';

Sentiti i consiglieri:

Fantelli: si dichiara favorevole alla deroga subordinando il rilascio alle prescrizioni di nuova perizia geologica

Barbacovi: senza il preventivo deposito di nuova perizia dichiara parere negativo

Fantelli : fa presente che richiedere una nuova perizia geologica, su prescrizioni di carta del pericolo non ancora approvata, è un eccesso di zelo dell'ufficio tecnico e contesta l'estrema zelanza dell'UTC  
Barbacovi fa presente che si tratta di sicurezza e pericolosità

viste le Norme di attuazione del P.R.G. di Monclassico;

visto l'art.9,23 delle Norme di attuazione del P.R.G. di Monclassico;

vista la L.P. n. 15/2015, art. 98;

visto il D.lgs 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2;

Visto il Codice degli EE.LL. della Regione T.A.A. approvato con LR 3.5.2018 n. 2

Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

Visto lo Statuto comunale.

Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 1 (Valentina Barbacovi) espressi per alzata di mano

## DELIBERA

1. di autorizzare al rilascio del permesso di costruire in deroga alle Norme di Attuazione del P.R.G. di Monclassico, in ordine ai lavori di: "variante n. 5 ampliamento in deroga dell'HOTEL ARISTON p.ed. 222 C.C. Monclassico" secondo il progetto con relativi elaborati a firma dell'ing. Daprà Antonio e perizia geologica a firma della geol. Sartori Silvia, con le prescrizioni che perizia geologica integrativa sia redatta e presentata con riguardo alla nuova carta di sintesi geologica adottata dalla Provincia Autonoma di Trento ;

### PRESCRIZIONI:

- si confermano le prescrizioni contenute nel verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Monclassico n. 23 d.d.08/09/2015.
  - Vengano rispettate le prescrizioni contenute nei pareri ed autorizzazioni citate in premessa;
  - Vengano rispettate le prescrizioni della perizia integrativa di cui al pt.1
2. di dare atto che i volumi e le destinazioni d'uso dei locali assentiti mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga non possono essere distolti dalle finalità per le quali la deroga è stata rilasciata;

Comunicazioni:

Il Sindaco comunica le dimissioni da assessore di Job Ivano dovute all'impegno elettorale  
Ivano Job ringrazia l'amministrazione, gli operai ed i dipendenti per la collaborazione avuta durante l'incarico

Il Sindaco comunica che a breve sarà depositato il progetto esecutivo della caserma VVF  
Monica Tomasi: comunica che il 30/8 è stato riconosciuto l'Ecomuseo, ora inizia la parte operativa

La seduta chiude alle 22.15

Il sindaco

il segretario comunale

ore 18:20